

**“IL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA NELLA REGIONE
PIEMONTE.”**

Dr Mario Spinelli

Direttore S.C. Medicina Legale

ASL n. 15 Cuneo

NORMATIVA

- ◆ **T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 (Tit. VI)**
- ◆ **D. regio n. 1880 del 21 dicembre 1942**
- ◆ **DPR n. 803 del 21 ottobre 1975**
- ◆ **DPR 10 settembre 1990 , n. 285 “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “ ; attualmente vigente**

DPR 10 settembre 1990 , n. 285
“ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “

ART . 4

- 1. Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile,sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente**
- 2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato**
- 3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.....**
- 4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte , redigendo apposito certificato**
- 5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso.....**

MEDICI NECROSCOPI

COORDINATORE SANITARIO

A) MEDICI NECROSCOPI

**B) MEDICO NECROSCOPO
OSPEDALIERO**

A) NOMINATI DALL'ASL

B) NOMINATO/I DAL DIRETTORE SANITARIO

R.D. 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile

Art 141

Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.....

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse.....e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo.....il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.....

.....

ORDINAMENTO STATO CIVILE

CERTIFICATO DEL MEDICO NECROSCOPO



AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE



SEPOLTURA

RISCONTRO DIAGNOSTICO

◆ DPR 21 ottobre 1975, n. 803

art. 36

Fatti salvi i poteri.....dell'autorità giudiziaria sono sottoposte ai riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica..... nonché le persone decedute negli ospedali civile e militari.....quando i rispettivi direttori, primari... .. lo dispongono per il controllo della diagnosi..... Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte..... o a richiesta del medico curante.....

RISCONTRO DIAGNOSTICO

DPR 10 SETTEMBRE 1990, n. 285

ART. 37

Fatti salvi i poteri.....dell'autorità giudiziaria sono sottoposte ai riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica.....

nonché le persone decedute negli ospedali civile....

.....quando i rispettivi direttori, primari.....

..... lo dispongono per il controllo della diagnosi.....

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte..... o a richiesta del medico curante.....

DPR 3 novembre 2000, n.396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- ◆ **ART 72 (dichiarazione di morte)**
- ◆ **ART 74 (inumazione, tumulazione, cremazione)**
- ◆ **ART 77 (accertamenti legali)**

CONTENZIOSO

La Regione Lombardia presento' ricorso alla Corte Costituzionale in data 7.12.1990 contro il DPR 10 settembre 1990, n. 285 negli artt. 37, 39 ,43 ,45 ,46 ,48 ,83 ,86 ,88 ,94 ,96 in quanto violavano le competenze regionali ; violavano gli artt. 3, 97, 117, 118 della Costituzione , nonché gli artt. 5, 6, 7, 15 della L. 833/78 e artt. 27 e 31 del DPR 616/77

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 174 del 1991

“.....annulla , limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.”

Normativa

◆ **D.Lgs 31.03.1998, n. 112**

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”

Art. 114 : ...trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria

◆ **DPCM 26.05.2000**

“individuazione delle risorse.....da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni , con decorrenza 01.01.2001, le autorizzazioni previste dal DPR 285/90.”

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

◆ Legge regionale 22 maggio 1980, n. 60

art. 3 : Istituzione del Servizio di Medicina Legale

◆ Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53

“Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale”

art 1 : “il servizio necroscopico di cui all’articolo 4 e 5 del DPR 21.10.1975, n. 803 , che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale dalle UU.SS.LL.”

◆ Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30

art. 4 : le funzioni del medico provincialetrasferite al Servizio di Medicina Legale.....

◆ DGR 23-22117 del 22 dicembre 1982

allegato 2.2.1 : Il Servizio di medicina legale provvede alla gestione del servizio necroscopico

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

◆ Circolare n. 3805.48.135 del 30 giugno 1989

“.....Il Servizio di Medicina Legale provvede alla gestione del Servizio necroscopico.....”

◆ Circolare n. 16332/29.4 del 23 novembre 1998. Polizia mortuaria e Medicina necroscopica.

“Linee guida per una organizzazione omogenea di polizia mortuaria e di medicina necroscopica”

“..... Ai sensi dell’art. 37 del DPR 285/90 o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, gli operatori dell’Unità Operativa Autonoma di Medicina Legale eseguono riscontri autoptici negli obitori comunali e nelle sale autoptiche ospedaliere.....”

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

◆ DGR n. 25-8503 del 24 febbraio 2003

“Polizia mortuaria.Provvedimenti di semplificazione amministrativa.”

1) Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dell'ordinamento dello stato civile, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n. 23 del 22.12.82 dall'U.O.A. Medicina Legale.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9,10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.

2) Per il trasporto all'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

- ◆ 3) Temporanea sospensione, sino all'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, del trattamento antiputrefattivo.

Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero

4) Il Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma uno dell'art. 37 D.P.R. 285/90 e. su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'U.O.A. Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'U.O.A. Anatomia Patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati.

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

- ◆ 5) Il Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale dell'ASL, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
- ◆ 6) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al sindaco ed al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale.

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

- ◆ 7) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE


- ◆ 8) L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 79 D.P.R. 28590 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carte libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

- ◆ **DGR n. 30-11748 del 16 febbraio 2004**
**“Funzioni e competenze istituzionali delle
Struttura Complessa di Medicina Legale , atte
a garantire i livelli di assistenza essenziali.
Ricognizione.”**

**p.11) Accertamento, certificazione,
organizzazione, coordinamento , controllo
ed informazione in materia di medicina
necroscopica.**

MEDICINA NECROSCOPICA



Regione Piemonte

Medicina Necroscopica

dati attività 2003

- ◆ **VISITE NECROSCOPICHE**
31.297
- ◆ **SOPRALLUOGHI GIUDIZIARI**
2.202
- ◆ **RISCONTRI DIAGNOSTICI**
824
- ◆ **AUTOPSIE**
298
- ◆ **ALTRA CERTIFICAZIONE**
16.427
- ◆ **PARTECIP. COLL. MORTE CEREBRALE**
184

